

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 118/1967 SULLA PARITA' DI TRATTAMENTO (SICUREZZA SOCIALE).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si riportano, preliminarmente, i testi normativi e regolamentari, nonché le circolari, attualmente vigenti, a cui si rinvia, relativi al trattamento degli stranieri sotto il profilo della sicurezza sociale:

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero"), così come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 ("Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo");
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione);
- Legge 13 maggio 1988, n. 153 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69);
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del 6 aprile 2004, n. 61;
- Articolo 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Articolo 16, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337);
- Legge 24 luglio 1954, n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
- Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del 6 aprile 2004, n. 62;
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) dell'8 luglio 2003, n. 122;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- Articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del 16 luglio 2001, n. 143;
- Articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Articolo 80, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), articolo 1, commi da 330 a 334;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- Articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Tabella elaborata dalla Caritas/Migrantes, contenente i dati relativi agli stranieri soggiornanti in Italia al 31 dicembre 2005.

Al riguardo, si segnala che la legge n. 189/2002, di modifica alla normativa in materia di immigrazione, non ha modificato le previsioni dell'articolo 1 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998, in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, e non ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

Si segnala, altresì, che **sono attualmente in discussione ulteriori proposte dirette a prevedere maggiori tutele sul piano previdenziale ed assistenziale nei confronti di lavoratori extracomunitari, apolidi e rifugiati politici.**

Sarà cura di questa Amministrazione informare con i prossimi rapporti codesto Ufficio sulle disposizioni che verranno adottate al riguardo.

Quanto sopra premesso, si forniscono i dovuti chiarimenti in ordine all'osservazione e alla domanda diretta della Commissione di Esperti nonché informazioni dettagliate sulle ultime misure adottate dal Governo riguardo la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

Osservazione della Commissione di Esperti.

In merito ai chiarimenti richiesti in ordine all'applicazione degli articoli 3, 4 e 10, paragrafo 1, della Convenzione in esame, si rappresenta quanto segue.

Riguardo all'**indennità di disoccupazione**, occorre precisare che tale indennità, erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in caso di estinzione del rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore, spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio, i lavoratori comunitari ed extracomunitari, e gli apolidi.

Il lavoratore ha diritto all'indennità di disoccupazione, di cui è titolare, anche nel caso in cui espatri per "breve periodi". In tal caso, ha diritto:

- a 15 giorni per matrimonio;

- all'intero periodo di malattia propria o di un familiare;
- a 3 giorni, più i giorni necessari per il viaggio, per il lutto di un familiare.

I precitati motivi di espatrio devono essere comprovati da idonea documentazione (certificato di matrimonio, certificati medici, certificato di morte ecc.) rilasciata da Enti o Organismi del Paese straniero.

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

- ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
- viene avviato ad una nuova attività;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:

- ai lavoratori licenziati (non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
- a partire dal 17 marzo 2005, anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all'indennità di disoccupazione deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno un anno di contribuzione (pari a 52 contributi settimanali) nel biennio che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati presso i Centri per l'impiego.

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l'impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico per l'immigrazione (articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, e articolo 24 del D.P.R. n. 334/2004) e al Centro per l'impiego entro 5 giorni.

Lo straniero, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, deve presentarsi, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tal caso, il lavoratore è inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (articolo 33 del DPR. n. 334/2004).

L'indennità viene corrisposta per un massimo di 6 mesi. Al disoccupato che ha un'età pari o superiore a 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2006, la durata dell'indennità viene elevata:

- a 7 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni;
- a 10 mesi per i lavoratori dai 50 anni in poi.

I lavoratori per poter beneficiare di questa estensione, alla data del 1° aprile 2005 devono essere ancora beneficiari di tale indennità per almeno una giornata.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

L'importo dell'indennità di disoccupazione è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, l'importo dell'indennità aumenta nella percentuale di seguito indicata:

- per i lavoratori con meno di 50 anni, l'importo è pari al 50% della retribuzione per i primi 6 mesi e al 40% per il settimo mese;
- per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni, l'importo è pari al 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per il decimo mese;
- per i lavoratori sospesi, l'importo è pari al 50% della retribuzione.

L'età da considerare per l'elevazione della durata della prestazione è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa, altresì, che particolari tipi di indennità di disoccupazione sono:

1. indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti;
2. indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia;
3. indennità di disoccupazione ordinaria per l'agricoltura;
4. indennità di disoccupazione speciale per l'agricoltura.

I trattamenti sono detti "speciali" in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione e riguardano lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

1. L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che:
 - nell'anno precedente hanno svolto attività di lavoro subordinato per almeno 78 giorni, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.);
 - risultano assicurati da almeno 2 anni.

Tale indennità, di regola, spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente.

L'importo è pari al 30% della retribuzione media percepita nell'anno in riferimento.

2. L'indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia spetta ai lavoratori edili che sono stati licenziati in seguito a:

- cessazione attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi di lavorazione;
- riduzione di personale.

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:

- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Al lavoratore spetta un trattamento pari all'80% della retribuzione, pagato ogni mese dall'INPS.

3. L'indennità di disoccupazione ordinaria per l'agricoltura spetta:

- agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
- agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;
- avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- avere 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall'anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.

Tale indennità è corrisposta:

nella misura del 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero;

- per un numero di giorni pari a quello di effettivo lavoro nell'anno.

4. L'indennità di disoccupazione speciale per l'agricoltura spetta ai lavoratori agricoli iscritti negli appositi elenchi e che:

- hanno i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria;
- hanno lavorato almeno 151 giornate come dipendenti agricoli e non agricoli;
- risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate comprese tra 101 e 150.

Tale indennità è corrisposta per un massimo di 90 giorni:

- nella misura del 40% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero se si è svolta nell'anno un'attività lavorativa compresa tra 101 e 150 giorni come dipendente agricolo;
- nella misura del 66% se si è svolta nell'anno un'attività lavorativa di almeno 151 giorni come dipendente agricolo e non agricolo.

Riguardo all'**assegno per il nucleo familiare** di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 del 1988, a cui si rinvia, si precisa che tale prestazione viene erogata a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge, e spetta:

- *ai lavoratori dipendenti in attività (anche con contratto part-time);*
- *ai lavoratori dipendenti assistiti per: tubercolosi (TBC), disoccupazione, cassa integrazione guadagni (CIG), mobilità, malattia e maternità;*
- *agli iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e liberi professionisti) ai soci di cooperative;*
- *ai pensionati ex lavoratori dipendenti.*

Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

Per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare è necessario che:

- il reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, non superi determinati limiti, stabiliti da apposito decreto Ministeriale;
- il reddito derivi, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazioni derivanti da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

La domanda, a cui vanno allegati i documenti richiesti, deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS:

- al proprio datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti non agricoli;
- direttamente alla sede INPS competente per residenza in tutti gli altri casi.

Il pagamento è effettuato dall'INPS, a conguaglio, tramite il datore di lavoro, oppure direttamente all'interessato.

L'assegno per il nucleo familiare è erogato anche ai **lavoratori comunitari ed extracomunitari, con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani.**

In particolare, il **lavoratore extracomunitario** può disporre dell'assegno per il nucleo familiare se i familiari risiedono in Italia; per i familiari residenti all'estero, invece, la corresponsione di tale assegno è prevista solo se lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato con l'Italia una Convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.

Si fa altresì presente che, per i **cittadini extracomunitari regolarizzati**, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, per i periodi di lavoro precedenti la regolarizzazione, è differenziato:

- ai lavoratori domestici (colf) e badanti è riconosciuto anche per i periodi precedenti il 9.9.2002, data di entrata in vigore della legge 189/2002;
- ai lavoratori di altri settori è riconosciuto solo per i periodi successivi al 9.9.2002.

Per un esame più approfondito della materia, si rinvia alla circolare dell'INPS del 6 aprile 2004, n. 61.

Occorre, altresì, precisare che, oltre l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 della precitata legge n. 153 del 1988, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede anche **un assegno concesso dai Comuni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori**.

I figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Per l'anno 2006, l'importo mensile dell'assegno è di 120,39 euro.

Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare, nell'anno 2006, non superi il limite di 21.671,69 euro.

A tale proposito, si fa presente che la normativa di riferimento (articolo 65 della legge n. 488/1999 e articolo 16, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337), per l'individuazione dei beneficiari di tale prestazione, adotta un criterio più restrittivo, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato.

Tale prestazione, pertanto, non è riconosciuta ai cittadini extracomunitari e agli apolidi.

Riguardo ai **rifugiati politici**, si precisa quanto segue.

Ai lavoratori stranieri che hanno lo status di rifugiati politici, avendo l'Italia ratificato con legge 24 luglio 1954, n. 722, l'apposita Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, è riconosciuto, in virtù degli articoli 23 e 24 di tale Convenzione, lo stesso trattamento concesso ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e sicurezza sociale. In tale ultimo ambito è compreso l'assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/1988, come risulta dal citato articolo 24, ma non l'assegno di cui all'articolo 65 della legge n. 448/1998.

Per un esame più approfondito della materia, si rinvia alla circolare dell'INPS del 6 aprile 2004, n. 62.

Per completezza di informazione, si riporta il testo degli articoli 23 e 24 della precitata Convenzione di Ginevra, in cui sono indicate le prestazioni riconosciute dagli Stati Contraenti e, quindi, anche dall'Italia, ai lavoratori stranieri che hanno lo status di rifugiati politici:

Articolo 23 (Assistenza pubblica)

“In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini”.

Articolo 24 (Legislazione del lavoro e sicurezza sociale)

1. “Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, sempreché tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;

b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni del lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale), con riserva: (i) di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative; (ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.

3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conclusi o che dovessero concludere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, sempreché i rifugiati adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.

4. *Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti*".

Per quanto riguarda i **lavoratori stagionali**, occorre chiarire che la normativa vigente non riconosce il diritto all'indennità di disoccupazione e all'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità.

In particolare, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 286/1998 (non modificato dalla legge n. 189/2002), al comma 1, stabilisce che, *"in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano esclusivamente le forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di seguito indicate, secondo le norme vigenti nei settori di attività:*

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;*
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;*
- c) assicurazione contro le malattie;*
- d) assicurazione di maternità".*

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, *"in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziali a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45 del medesimo decreto"*, a cui si rinvia.

Per un esame più approfondito della materia, si rinvia alla circolare dell'INPS dell'8 luglio 2003, n. 122.

Occorre altresì segnalare che l'art. 20 della legge n. 189/2002, a cui si rinvia, ha introdotto una nuova disciplina del lavoro stagionale (novellando in tal modo l'art. 24 del T.U. n. 286 del 1998).

Riguardo all'**indennità di maternità** di cui all'articolo 22 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), a cui si rinvia, si precisa che tale indennità è sostitutiva della retribuzione ed è corrisposta alle lavoratrici assenti dal

lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno.

L'indennità spetta:

- *alle lavoratrici dipendenti;*
- *alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti);*
- *alle lavoratrici domestiche;*
- *alle lavoratrici agricole;*
- *alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi;*
- *al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari (morte o grave malattia della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del minore al padre).*

L'indennità spetta anche alle **lavoratrici comunitarie ed extracomunitarie**.

Si precisa, inoltre, che tale indennità spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo, per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia, a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età (18 per i minori stranieri).

L'importo dell'indennità di cui trattasi è pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro.

Le lavoratrici madri ricevono l'indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e cioè:

- nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
- nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Nel caso, invece, di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, l'indennità viene concessa solo per 30 giorni.

Le lavoratrici dipendenti possono utilizzare con flessibilità il periodo di astensione obbligatoria: infatti, è riconosciuto loro il diritto di rimanere al lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di astensione non utilizzato.

Per le lavoratrici dipendenti, l'indennità è pagata dal datore di lavoro che, successivamente, viene rimborsato dall'INPS con il conguaglio dei contributi.

Per le lavoratrici autonome, il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.

I cittadini dei **Paesi di nuova adesione all'Unione Europea** possono richiedere le prestazioni a sostegno della maternità e paternità solo per gli eventi (nascita, adozione, affidamenti) che si sono verificati **dopo il 1° maggio 2004**.

Occorre, altresì, precisare che, oltre l'indennità di maternità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 151/2001, la normativa vigente prevede a favore delle lavoratrici madri le prestazioni di seguito indicate:

1. assegno di maternità a carico dello Stato;
2. assegno di maternità concesso dai Comuni;
3. assegno per il secondo figlio.

Al tale proposito, si precisa quanto segue.

1. Per l'**assegno di maternità a carico dello Stato**, la normativa di riferimento è l'articolo 49, comma 8, della legge n. 488/1999 e il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, a cui si rinvia.

In base alla citata normativa, lo Stato concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, affidato o adottato dopo il 1° luglio del 2000.

L'assegno spetta in alternativa:

- alla madre naturale, all'affidataria (anche se non in preadozione), all'adottante;
- al padre naturale, al coniuge della donna adottante o affidataria, all'adottante non coniugato, all'affidatario anche non preadottivo.

Il richiedente deve:

- risiedere in Italia al momento della domanda;
- se extracomunitario, essere in possesso della carta di soggiorno;
- avere specifici requisiti lavorativi o assicurativi.

L'assegno è erogato dallo Stato tramite l'INPS in un'unica soluzione.

La domanda per l'assegno deve essere presentata all'INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo. Se l'INPS accoglie la domanda, dopo i dovuti accertamenti, il beneficiario ha diritto a ricevere l'assegno entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se, invece, l'INPS non accoglie la domanda, questa viene automaticamente trasmessa al Comune territorialmente competente perché il richiedente riceva l'assegno di maternità concesso dai Comuni.

Al riguardo, occorre precisare che chi richiede l'assegno di maternità dello Stato non ha diritto all'assegno concesso dai Comuni. Se, invece, il richiedente usufruisce già

dell'assegno di maternità di competenza del Comune, l'INPS provvede ad erogare la quota differenziale.

Per un esame più approfondito della materia, si rinvia alla circolare dell'INPS del 16 luglio 2001, n. 143.

2. Per l'**assegno di maternità concesso dai Comuni**, la normativa di riferimento è l'articolo 66 della legge n. 448/98, l'articolo 49, comma 12, della legge n. 488/1999, l'articolo 80, commi 10 e 11, e l'articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001. In base a tale normativa, il Comune di residenza concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, adottato o affidato dopo il 1° luglio del 2000.

L'assegno spetta in alternativa:

- alla madre naturale, all'affidataria in preadozione, all'adottante;
- al padre naturale, al coniuge della donna adottante o affidataria, all'adottante non coniugato, all'affidatario preadottivo.

Il richiedente deve:

- risiedere in Italia al momento della domanda;
- se extracomunitario, essere in possesso della carta di soggiorno;
- non beneficiare di alcuna indennità di maternità;
- il reddito del nucleo familiare di appartenenza non deve superare, per l'anno 2006, il limite di 30.099,59.

L'assegno, di importo mensile pari a 288,75 euro per il 2006, viene concesso dal Comune di residenza e pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di trasmissione della domanda da parte del Comune stesso.

La domanda per l'assegno deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.

Hanno diritto a questa prestazione anche le cittadine extracomunitarie prive della carta di soggiorno, purché riconosciute come rifugiate politiche.

3. **L'assegno per il secondo figlio**, reintrodotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), articolo 1, commi da 330 a 334, a cui si rinvia, viene concesso alle donne residenti, italiane e comunitarie, per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e per i figli, successivi al primo, nati nel 2006.

Tale prestazione non è riconosciuta alle donne extracomunitarie, anche se in possesso della carta di soggiorno.

L'assegno, di importo pari a 1.000 euro, da riscuotere direttamente presso gli uffici postali, è concesso ai nuclei familiari che abbiano avuto nel 2004 (per le nascite avvenute nel 2005) e nel 2005 (per il 2006) un reddito inferiore ai 50mila euro.

Per la riscossione dell'assegno, non è necessario presentare domanda né all'INPS, né al Comune.

Riguardo alla **pensione di invalidità civile**, occorre precisare quanto segue.

La pensione di invalidità civile è una prestazione di natura assistenziale a cui, in base alla normativa vigente, hanno diritto gli **invalidi civili totali e parziali, i non vedenti e i sordomuti** privi di redditi personali o con redditi inferiori ai limiti annuali stabiliti dalla legge.

Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità civile è assegnato alle Regioni che verificano i requisiti sanitari tramite le Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL).

La domanda va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) e deve essere presentata alla ASL competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.

Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.

L'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma in taluni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'INPS anche il riconoscimento.

Per l'attribuzione della pensione agli invalidi vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

A partire dal 1° giugno 2005, per avere diritto a questa prestazione è necessario anche essere residenti in Italia.

Pertanto, l'**extracomunitario** che intenda far domanda per la concessione della pensione di invalidità civile, oltre a essere in possesso della carta di soggiorno, non deve percepire alcun reddito. Nel caso in cui sia titolare di un reddito, questo non deve superare i limiti annuali stabiliti dalla legge.

I rifugiati politici, invece, sono equiparati ai cittadini italiani.

Occorre altresì precisare che gli invalidi civili hanno diritto anche al **collocamento obbligatorio**.

La materia è disciplinata dalla legge 68/99, a cui si rinvia.

Il collocamento obbligatorio si pone come obiettivo “...la promozione dell’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro...”.

In pratica, il datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori, è obbligato ad assumere lavoratori disabili per una certa percentuale rispetto alla manodopera in forza.

Per avere diritto al collocamento obbligatorio occorre:

- il riconoscimento del grado di invalidità da parte dell'Ente preposto;
- l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio presso i Centri per l’impiego.

Con riferimento agli invalidi civili, possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio: le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %.

Hanno diritto ad iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ai quali sia stata riconosciuta l’invalidità civile.

L’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, invece, spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani o **extracomunitari** (con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per lavori stagionali), affetti da un’infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti requisiti:

- infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore a meno di un terzo;
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che in tal caso viene sottoposto ad una nuova visita medico - legale. Dopo due conferme consecutive, diventa definitivo.

L'assegno viene concesso anche se si continua a lavorare: in questo caso, però, ogni anno l’invalido è sottoposto a visita medico - legale.

La domanda di assegno ordinario di invalidità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

L'assegno può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

La pensione ordinaria di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani o **extracomunitari** (con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per lavori stagionali), affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti requisiti:

- infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione ordinaria di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" che copre il periodo che manca al raggiungimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini.

Il "bonus contributivo" non può, comunque, far superare i 40 anni di anzianità contributiva.

La domanda di pensione di inabilità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

La pensione di inabilità può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti previsti (compreso quello sanitario).

Riguardo all'**assegno sociale** di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, occorre precisare che tale prestazione ha natura assistenziale ed è riservata ai cittadini italiani che abbiano:

- 65 anni di età ;
- la residenza in Italia;
- nessun reddito o un reddito inferiore ai limiti annuali stabiliti dalla legge.

Se il richiedente è coniugato, il reddito del coniuge si somma a quello del richiedente e i redditi complessivi non devono superare i limiti annuali stabiliti dalla legge.

Se il reddito personale, o il reddito complessivo dei coniugi, è inferiore ai limiti stabiliti, l'INPS paga la quota differenziale fra il reddito posseduto e l'importo dell' assegno sociale.

Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:

- gli abitanti della Repubblica di San Marino;
- i rifugiati politici;
- i cittadini di uno Stato dell'Unione europea;
- i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno (articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000).

L'assegno non è esportabile e, quindi, si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.

L'assegno non è reversibile e, quindi, non può essere trasmesso ai familiari superstiti.

La domanda di assegno sociale, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

L'assegno sociale può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età o a quello di presentazione della domanda, se successivo al compimento dell'età.

Domanda diretta della Commissione di Esperti.

In merito al primo punto della domanda diretta, si rinvia a quanto rappresentato in riferimento all'osservazione della Commissione di Esperti.

In merito al secondo punto della domanda diretta, e in particolare alla richiesta della Commissione sull'impatto dell'articolo 1 del D.P.R. 394/1999 (accertamento della condizione di reciprocità), si comunica che tale articolo è stato

sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, in base al quale, *“ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il Ministero degli Affari Esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri”* (articolo 1, comma 1).

Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce, altresì, che *“l'accertamento di cui al comma 1 non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del Testo Unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno”*.

In merito al terzo punto della domanda diretta, riguardante gli articoli 7 e 8 della Convenzione in esame, si fa presente che l'Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con gli Stati non comunitari, di seguito riportati, da cui provengono flussi immigratori di lavoratori: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Slovenia, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Convenzioni con il Cile, le Filippine, il Marocco e la Repubblica Ceca sono state firmate, ma non ratificate.

Accordi parziali sono stati raggiunti con il Messico ed Israele.

In merito all'ultimo punto della domanda diretta, relativa alla richiesta della Commissione di Esperti di dati statistici sul numero di stranieri impiegati in Italia, suddivisi per provenienza, si rimanda alla tabella allegata contenente i dati elaborati dalla Caritas/Migrantes, aggiornati al 31 dicembre 2005.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero"), così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 ("Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo");

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione);
- Legge 13 maggio 1988, n. 153 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69);
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del 6 aprile 2004, n. 61;
- Articolo 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Articolo 16, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337);
- Legge 24 luglio 1954, n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
- Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del 6 aprile 2004, n. 62;
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) dell'8 luglio 2003, n. 122;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- Articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
- Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del 16 luglio 2001, n. 143;
- Articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Articolo 80, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), articolo 1, commi da 330 a 334;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- Articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Tabella elaborata dalla Caritas/Migrantes, contenente i dati relativi agli stranieri soggiornanti in Italia al 31 dicembre 2005.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.